

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

**che abroga la decisione 97/408/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca**

[notificata con il numero C(1999) 2442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

- (1) considerando che nel 1997 è stata confermata la presenza della peste suina classica in allevamenti di suini domestici di alcune zone della Repubblica ceca;
- (2) considerando che la Commissione ha adottato, come clausola di salvaguardia, la decisione 97/408/CE, del 25 giugno 1997, recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca<sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione 98/507/CE<sup>(5)</sup> per tener conto dell'andamento della situazione epidemiologica;
- (3) considerando che le condizioni relative all'importazione di carni fresche e animali vivi della specie suina dalla Repubblica ceca sono stabilite dalle decisioni della Commissione 98/371/CE<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/538/CEE<sup>(7)</sup> e 98/372/CE<sup>(8)</sup>, modificata

da ultimo dalla decisione 1999/539/CE<sup>(9)</sup>; che tali decisioni tengono conto della situazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici di alcune zone della Repubblica ceca;

- (4) considerando che, a seguito dell'andamento favorevole della situazione epidemiologica della peste suina classica negli allevamenti di suini domestici, la decisione 97/408/CE deve essere abrogata;
- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 97/408/CE è abrogata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 170 del 28.6.1997, pag. 58.<sup>(5)</sup> GU L 226 del 13.8.1998, pag. 59.<sup>(6)</sup> GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.<sup>(7)</sup> Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(8)</sup> GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.<sup>(9)</sup> Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.